

ART. 1 - Finalità e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce e disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i presupposti, le modalità, le procedure, nonché il regime di pubblicità, per il legittimo affidamento, da parte di questa Azienda, di incarichi libero professionali individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per fabbisogni specifici delle strutture organizzative dell'Azienda medesima, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come espressamente previsto dall' art. 7, co. 6, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii..

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno lo scopo di garantire trasparenza ed efficienza e razionalizzare le procedure di conferimento degli incarichi, onde consentire alle strutture di usufruire delle necessarie risorse per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio. Detta disciplina, pertanto, costituisce il riferimento organizzativo per tutti i Responsabili delle strutture aziendali nell'espletamento delle rispettive funzioni e competenze al fine di addivenire ad un corretto e puntuale conferimento degli incarichi a singoli professionisti.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 2222 e ss e 2230 e ss. del codice civile e di cui all' art. 7, co. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. min. e ii., fatta eccezione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inizialmente disciplinati dall'art. 32 del D.L. n° 223/06 e successivamente abrogati con l'entrata in vigore della L. 75/2017.

Si richiama per detta tipologia contrattuale, altresì, la normativa e le disposizioni vigenti nel tempo per gli aspetti fiscali, IVA, previdenziali e assicurativi.

Il presente regolamento non trova applicazione con riferimento agli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori e agli appalti di servizi che trovano specifica regolamentazione nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Sono, altresì, esclusi dall'ambito di interesse gli incarichi conferiti a componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché gli incarichi o collaborazioni che per la loro stessa natura rivestono carattere fiduciario (settore legale, fiscale, ecc.) o che sono disciplinati da specifiche normative di settore.

ART. 2- Presupposti e condizioni generali

L'attivazione di incarichi di lavoro autonomo ha caratteristiche di assoluta straordinarietà ed è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, a cui rimanda interamente e che possono di seguito essere sommariamente riassunte:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; l'eventuale proroga, in via assolutamente eccezionale, è ammessa nei soli termini previsti nel disposto normativo sopra richiamato, cioè nei casi di completamento del progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

L'Azienda si avvale di collaboratori esterni, mediante instaurazioni di incarichi libero professionali, per le fattispecie di seguito elencate:

0

- l'oggetto della prestazione corrisponda a obiettivi e progetti specifici e determinati, così come preventivamente individuati o proposti;
- particolari situazioni temporanee di urgenza attestate dai responsabili dei servizi interessati e validate dalla Direzione Strategica, qualora non sia possibile attingere a valide graduatorie a tempo determinato o indeterminato di questa Azienda;
- per far fronte ad esigenze derivanti dall'applicazione della L. 161/2014, qualora si debba procedere con l'espletamento di attività straordinarie o impreviste e non sia possibile assolvere a ciò con risorse interne per l'obbligo di assicurare al personale dipendente le 11 ore di riposo, nell' arco delle 24 ore;
- 4. per dare attuazione a progetti appositamente finanziati con risorse specifiche (regionali, ministeriali e altri soggetti pubblici e privati).

L'attività dei suddetti professionisti viene svolta autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, fermo restando l'obbligo di relazionare in ordine allo svolgimento della propria attività, secondo indicazioni suggerite dal Responsabile dell'Unità Operativa interessata o del progetto.

L'attività svolta da tali professionisti non comporta in nessun caso l'istaurazione di rapporti di lavoro subordinato con l'Azienda.

Il Direttore della U.O. o il responsabile del progetto a cui il lavoratore autonomo dovrà relazionare in ordine allo svolgimento delle proprie attività avrà il compito di vigilare sul rispetto del disciplinare di incarico e non potrà utilizzare il professionista per lo svolgimento di funzioni ordinarie o tipiche dei lavoratori subordinati a lui assegnati.

Resta ferma l'eventuale responsabilità amministrativa, anche ai sensi dell'art. 7, co. 5 bis, del D.Lgs. 165/2001, del Direttore U.O. o del Responsabile del progetto per l'inosservanza delle presenti disposizioni.

ART. 3 - Individuazione del Fabbisogno

La Direzione Aziendale, ricevuta la richiesta motivata del Direttore della struttura interessata di avvalersi di professionisti, descrivendone le attività che dovranno svolgere, i requisiti culturali e professionali necessari e la durata dell'incarico, e rilevata l'impossibilità di far fronte ad essa con il personale di ruolo in servizio presso l'Azienda, verifica la sua congruenza con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi amministrativi-sanitari-tecnici, nonché la temporaneità della necessità, ed autorizza l'U.O.C. Risorse Umane o altro Servizio competente ad attivare le procedure per il conferimento di incarichi libero-professionali a soggetti esterni.

In relazione alla richiesta ricevuta, la Direzione Aziendale, anche attraverso l'Area del Personale, verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico, secondo quanto disciplinalo dal presente Regolamento.

ART.4- Individuazione delle professionalità e bando di selezione

L'Area del Personale predispone apposito avviso nel quale sono previste le seguenti informazioni:

- definizione dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione,
- durata dell'incarico;
- · modalità di svolgimento del medesimo;
- compenso per la prestazione, la tipologia e la periodicità del pagamento;
- modalità di selezione;
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.



Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Selezione e della documentazione a corredo dei curricula.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale o di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito specifico alla professionalità da ricoprire, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, ovvero degli altri requisiti richiesti dalla legge.

L'Avviso è approvato, in relazione agli elementi individuati nell'istruttoria effettuata, con deliberazione su proposta dell'Area del Personale e/o altro Servizio, ed è pubblicato nell'Albo aziendale, e sul silo WEB Aziendale nello spazio "concorsi" per almeno 7 giorni consecutivi.

L'Avviso pubblico dovrà indicare specificatamente le ore di attività lavorativa che il Professionista selezionato dovrà svolgere.

ART.5- Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre la data di scadenza indicata nell'avviso di selezione ed indirizzata al Direttore Generale, allegando alla stessa i titoli di studio posseduti, il curriculum vitae, le attestazioni dell'esperienza professionale maturata e quant'altro si ritenga utile in riferimento alla valutazione comparativa curriculare. Non sarà possibile integrare la domanda di partecipazione con l'invio di ulteriore documentazione in data successiva alla scadenza dei termini.

ART.6- Procedura comparativa

Si selezionano i professionisti ai quali si intendono conferire gli incarichi sulla base di idoneo curriculum, dei titoli e/o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/200l, da valutare con riferimento ai criteri di competenza professionale. Per la valutazione dei curriculum e per l'eventuale colloquio (se previsto dal Bando) sarà nominata una Commissione, individuata nell'Avviso Pubblico a seconda dell'ambito di competenza del posto da ricoprire, composta dal responsabile della struttura presso la quale dovrà essere svolta l'attività, nonché da un Funzionario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, che procederà ad una valutazione comparativa dei titoli e del curriculum di coloro che sono stati ammessi alla selezione, tenuto conto della specificità del servizio richiesto, della formazione accademica, dell'attività professionale, delle attività formative, di studio e aggiornamento dell'attività didattica, delle attività scientifiche e sarà formulata una graduatoria di candidati idonei da cui attingere per il conferimento degli incarichi libero professionali, qualificando tale idoneità in fasce di merito "ALTA", "MEDIA", "BASSA".

Laddove ritenuto necessario, il bando potrà anche prevedere che i candidati sostengano un colloquio.

L'incarico verrà conferito, prioritariamente, in ordine decrescente, ai candidati collocati in fascia "ALTA" e, a parità di giudizio, al candidato più giovane. Successivamente si potranno utilizzare i candidali delle Fasce di merito "MEDIA" e "BASSA".

L'elenco suddetto, verrà pubblicato sul silo Internet Aziendale, ed ha validità di anni 1 dalla data di approvazione.

ART. 7- Disciplinare di incarico

L'incarico verrà conferito al candidalo individuato dall'elenco predisposto dall' apposita Commissione che, convocato per la stipula del contratto libero professionale, dia la sua disponibilità al servizio secondo la

tempistica richiesta dall'Amministrazione. L'eventuale, sia pure temporanea, indisponibilità, legittimerà l'Amministrazione allo scorrimento dell'elenco suddetto, dovendosi privilegiare le esigenze di reperimento del personale in via immediata, da parte dell'Azienda.

Nel contratto verranno fissati le modalità, le condizioni e la decorrenza del rapporto di lavoro che sarà sottoscritto dai contraenti.

L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Per l'effettuazione della prestazione libero-professionale è richiesto il possesso di partita IVA.

Il professionista prima della sottoscrizione del contratto dovrà esibire polizza assicurativa contro gli infortuni.

L'incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego né tantomeno può dar luogo allo svolgimento dell'attività alle condizioni proprie del contratto di lavoro subordinato.

L'Azienda, pur nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore, potrà determinare tempi e modalità di svolgimento dell'incarico anche alla luce dell'eventuale coordinamento con l'attività di soggetti dipendenti dell'Azienda, e nello stesso tempo, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al collaboratore esterno.

Per il pagamento delle prestazioni il professionista incaricato dovrà presentare all'Area Gestione Risorse Finanziarie, una fattura indicante il numero di ore effettivamente svolte ogni mese, sulla base della quale verrà effettuato il pagamento, debitamente liquidata dal Responsabile competente.

ART.8 - Divieti di conferimento - incompatibilità

Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento a dipendenti di pubbliche amministrazioni.

E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale e solo per un arco temporale limitato, di un secondo incarico al massimo è ammesso, purché ne sia data ampia c circostanziata motivazione nel provvedimento.

Non è possibile conferire incarichi a soggetti esterni appartenenti alla Dirigenza che siano collocati in quiescenza, ai sensi dell'art 6 D.L. n. 90 del 24/06/2014 (divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

ART.9 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, verranno applicate le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare specifiche clausole in relazione alle caratteristiche dei singoli rapporti che, di volta in volta, si dovranno instaurare.

ART.11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di cui costituisce allegato.